



## DELIBERAZIONE N. 61 DEL 27.09.2021

**OGGETTO: approvazione dei criteri per la definizione del prezzo di vendita del prodotto polline, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. i) della L.R. 8/2016**

Il Commissario Straordinario dell'Agenzia Forestas, in data odierna,

- VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016, di istituzione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna  
(Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.);
- VISTA la Legge Regionale n. 14 del 15 maggio 1995 e s.m.i., la quale detta Norme in materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali;
- VISTA la Legge Regionale. n. 20 del 23 agosto 1995 e s.m.i., recante Norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA la Legge Regionale. n. 31 del 13 novembre 1998, recante Norme in materia di disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che detta Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la Legge Regionale. n. 40 del 22 agosto 1990, recante Norme sui rapporti tra cittadini e l'Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/79 del 31/08/2021 avente per oggetto "Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga regime commissariale e nomina Commissario straordinario.";

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 60 del 02/09/2021 – Prot. n. 0016977 del 02/09/2021 avente per oggetto: “Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga gestione commissariale e conferma Commissario Straordinario.”
- PREMESSO** che l’art. 32, primo comma, stabilisce che la Regione attua programmi di studio e sviluppo di attività collaterali nel settore delle produzioni tipiche del bosco, favorendo la realizzazione di sinergie nel settore agro-pastorale connesso con la gestione forestale e in quello delle produzioni tipiche locali come l’apicoltura e l’attività di utilizzo dei prodotti secondari del bosco;
- VISTA** la delibera n. 30 del 5.4.2006 con la quale l’Ente Foreste della Sardegna intese partecipare alla strategia d’intervento definita dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale con la delibera G.R. n. 10/8 del 14.03.2006 che prevedeva lo sviluppo di un progetto di valorizzazione dell’attività di apicoltura e la delibera n. 94 del 13.07.2012 con la quale fu approvato il disciplinare per la vendita del miele, con allegato relativo prezzario, predisposto dal Servizio Tecnico della Direzione Generale;
- VISTO** l’articolo 35, comma 6, della L.R. 8/2016 che stabilisce che l’Agenzia Forestas subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare l’Ente Foreste della Sardegna; **VISTA** la delibera n. 1 del 12.1.2017, con la quale viene demandata alla Direzione Generale la produzione degli atti normativi necessari alla organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia;
- CONSIDERATO** che il Servizio Territoriale di Lanusei, avendo intrapreso la produzione di polline da commercializzare, nello spirito di valorizzazione dell’attività di apicoltura anche mediante differenziazione della produzione;
- VISTA** La nota n° 4679 del 06/07/2021, con la quale il Servizio Territoriale di Lanusei richiede, di inserire nel prezzario dei prodotti dell’apicoltura dell’Agenzia Forestas, approvato con deliberazione n. 6 del 25/01/2017, il polline d’api, proponendo l’applicazione del prezzo di Euro 60,00 al chilogrammo per confezioni da 100, 250 e 500 grammi, sia fresco che essiccato e congelato;
- VISTA** La nota n° 5355 del 04/08/2021, con la quale il Servizio Territoriale di Lanusei illustra e propone il criterio adottato per l’individuazione in via preliminare del prezzo sopra riportato;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. i) della L.R. 8/2016, è compito dell'Amministratore Unico individuare i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

**RITENUTO** congruo il prezzo di vendita del polline come proposto dal Servizio Territoriale di Lanusei, e corretti i criteri per la loro definizione

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto e tenuto conto,

### **DELIBERA**

1. Di approvare i criteri di individuazione del prezzo per la vendita autorizzata del prodotto polline, sia fresco che essiccato o congelato, e il conseguente prezzo di euro 60,00 al chilogrammo per confezioni da 100, 250 e 500 grammi;
2. Di inserire nel prezzario approvato con deliberazione n. 6 del 25 gennaio 2017 il prodotto polline d'api al prezzo di cui al punto precedente;

Si esprime parere favorevole sulla  
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale f.f.

**Salvatore Mele**

Il Commissario Straordinario

**Giovanni Caria**